



Città di Vignola

Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Sportello Unico Attività Produttive
Tel. 059 – 777 525

e-mail: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Vignola (MO), 28 Luglio 2016

Pratica SUAP 658/15

Spett.le Ditta
SANDEI S.R.L.
c.a. SANDEI DOMENICO
domiciliata presso dott. Veneri Luca
remarksrl@pec.it

ARPAE SAC MODENA
ARPAE – Distretto Territoriale di Sassuolo-Vignola
aomo@cert.arpa.emr.it

HERA SPA
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

COMUNE DI VIGNOLA
Servizio Ambiente

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO n. 658/15

PER “PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUA PER SCADENZA TITOLI ABILITATIVI SCARICO IDRICO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER MODIFICA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI”

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

In relazione all'istanza presentata:

Il	28/10/2015	Prot. gen.	34649 del	Prot. SUAP	658/15
Da	SANDEI S.R.L.				
Per	PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUA PER SCADENZA TITOLI ABILITATIVI SCARICO IDRICO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER MODIFICA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - VNRLCU68T04B819Z-A999564-3803033/1 (codice SUAPER)				
Relativa all'attività sita nel Comune di	VIGNOLA				
Via	VIA PER SPILAMBERTO n. 1259				

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 205 del 01/07/2015
riguardante il conferimento di posizione organizzativa.

considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;

considerato che in merito al presente provvedimento sono stati acquisiti i sotto elencati pareri/atti:

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Modena con determina n. 2400 del 18/07/2016 e pervenuta allo Scrivente in data 20.7.2016 con prot. n. 26973, che si allega al presente provvedimento;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

visto il decreto del Sindaco del 24/11/2014, prot. 35852, di conferimento di incarico di Dirigente della Direzione "Area Tecnica unificata";

considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del Provvedimento Conclusivo;

considerato che è stato assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, tramite marca da bollo ID. n. 01150462010757;

CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

[ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 160/2010]

E TRASMETTE

alla ditta: SANDEI S.R.L.
CF/P.IVA: 02886460365

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Modena con determina n.2400 del 18/07/2016 e pervenuta allo Scrivente in data 20.7.2016 con prot. n. 26973, che si allega al presente provvedimento;

In applicazione del disposto dell'art. 3 della L. 241/90, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della L. 1034/71 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 DPR 1199/71 (rispettivamente 60 e 120 giorni).

Il testo del presente provvedimento è stato redatto da Maria Rosa Iseppi.

Distinti saluti,

p. IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
geom. Sergio Tremosini

Al presente provvedimento sono allegati i seguenti atti:

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Modena con determina n.2400 del 18/07/2016 e pervenuta allo Scrivente in data 20.7.2016 con prot. n. 26973 e relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento.

*Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.*

_____, _____, _____, _____, _____
(luogo) (data) (qualifica) (cognome-nome) (firma)



Città di Vignola

Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Sportello Unico Attività Produttive
Tel. 059 – 777 525

e-mail: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione, nonché per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti inerenti il procedimento ex art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi:

Comune di Vignola	Sportello Unico Attività Produttive
Orario di apertura:	Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 13.00; Martedì dalle 8.30 alle 13.00; Giovedì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
Indirizzo:	Via Bellucci, 1 - Vignola
Tel. 059 777525 Fax 059 764129 PEC comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it	
Referenti:	Maria Rosa Iseppi, Maurizio Tonozzi
Responsabile del procedimento:	arch. Corrado Gianferrari

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2400 del 18/07/2016
Oggetto	Oggetto: DPR 13 Marzo 2013 n°59 ζ Autorizzazione Unica Ambientale. - Ditta Sandei S.r.l. con sede legale e impianto in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo) - Protocollo SUAP n. 658/2015 dell'Unione Terre dei Castelli ζ ISCRIZIONE N° VIG005. PRATICA SINADOC 3707
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2448 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 Marzo 2013 n°59 – Autorizzazione Unica Ambientale.

**Ditta Sandei S.r.l. con sede legale e impianto in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo)
Protocollo SUAP n. 658/2015 dell'Unione Terre dei Castelli – - ISCRIZIONE N°
VIG005.**

PRATICA SINADOC 3707

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale Si richiama inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 28/10/2015 è pervenuta al SUAP competente domanda di AUA della DITTA SANDEI SRL con sede legale e impianto ubicato in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo) assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 96356 del 3/11/2015.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/209414

| fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.: **nel merito la ditta richiede una modifica rispetto alla configurazione già autorizzata;**

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125): la ditta dichiara che NON sono intervenuti cambiamenti rispetto alla configurazione autorizzata e allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta ;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06: la ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla configurazione autorizzata e allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta, successivamente integrata con ulteriore documentazione assunta agli atti di ARPAE (SAC di Modena) in data 29/3/2016 con prot. n. 5261;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico: la ditta allega Valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.

La ditta Sandei SRL, nell' impianto ubicato in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo) esercita attività di messa in riserva e recupero di rifiuti afferenti principalmente all'industria del legno.

Richiamata la comunicazione avente ad oggetto:

D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. ART. 216 - D.M. 05/02/98 E SS.MM.. RINNOVO ISCRIZIONE AL "REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI". DITTA SANDEI S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN VIA PER SPILAMBERTO, 1259 A VIGNOLA (MO) trasmessa dalla Provincia di Modena con prot. 40729 in data 21/04/2010 , dove viene riportato il pregresso dell'Autorizzazione, a partire dalla prima comunicazione di inizio attività in data 18/05/1998, assunta agli atti della Provincia con prot. 22300/8.8.4.7 del 21/05/1998, trasmessa da parte della ditta Sandei Domenico, successivamente conferita (01/01/2004) alla ditta Sandei s.r.l. ;

richiamata inoltre la Comunicazione della Provincia di Modena di rinnovo di tale iscrizione, trasmessa con prot. 55312 del 20/05/2013, valida fino 17/05/2018;

valutata la documentazione allegata all'istanza di AUA assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 96356 del 3/11/2015 , comprensiva di elaborati descrittivi e grafici della nuova configurazione ;

visto il parere favorevole trasmesso dal Comune di Vignola e assunto agli atti di ARPAE in data 6/04/2016 con prot. 5876 in merito alla conformità urbanistica, oltre al parere favorevole in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici in pubblica fognatura, questi ultimi due rispettivamente emanati anche sulla base dei pareri tecnici di ARPAE Servizi Territoriali e Hera S.p.A. ;

vista l'istruttoria tecnica fornita da ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, con nota prot. n. 5119 del 25/3/2016, dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 al Gestore della ditta **Sandei S.r.l. con sede legale e impianto in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo) comprensiva del rinnovo dell' ISCRIZIONE N° VIG 005**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95
Emissioni	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) acque reflue industriali e di dilavamento nella pubblica fognatura;

Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;

Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

Allegato Aria: attività alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal **18/07/2016** con scadenza al **17/07/2031**.

Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Di informare che: al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di dilavamento in fognatura	Comune di Vignola
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti"	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Vignola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE

Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

ALLEGATI: RIFIUTI, ACQUA, ARIA, RUMORE

IL DIRETTORE DI
ARPAE-SAC DI MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

in caso di firma digitale:

***originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
(da sottoscrivere in caso di stampa)***

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Modena, lì..... Qualifica e firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RIFIUTI – AUA PRATICA SINADOC 3707

Ditta Sandei S.r.l. con sede legale e impianto in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo)
Protocollo SUAP n. 658/2015 dell'Unione Terre dei Castelli – - ISCRIZIONE N° VIG005

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Iscrizione al n. VIG005 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **Sandei S.r.l. con sede legale, nell' impianto in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo)**., esercita attività di messa in riserva e recupero di rifiuti.

Tale attività è l'oggetto dell'iscrizione al n° VIG005 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 33 comma 3 del D.lgs 22/97, rinnovata con comunicazione protocollata con n°55312 della Provincia di Modena in data 20/05/2013 e la cui validità è confermata fino al 17/05/2018.

L’Azienda intende modificare tale iscrizione inserendo una nuova tipologia di rifiuti costituita materiali in plastica per operazioni di messa in riserva R13.

La tipologia che si intende inserire è la 6.1 del DM 5 Febbraio 1998, mentre verrà eliminata la tipologia 9.6 e contestualmente ridotte le quantità di messa in riserva della tipologia 1.1


Relativamente alle quantità che si intendono gestire la ditta allega tabella riepilogativa ove sono riportate tutte le tipologie e i relativi codici CER che l’Azienda intende stoccare e trattare alla luce delle modifiche previste.

In particolare, i rifiuti appartenenti alla tipologia 6.1 saranno per lo più costituiti da imballaggi in plastica provenienti sia da raccolta differenziata, sia da attività artigianali/industriali, mentre la modalità di stoccaggio avverrà in un container di volume potenziale massimo di circa 42 m3 nelle aree denominate nella planimetria che segue “messa in riserva tipologia 6.1”. Tale area va a sostituire la

precedente area di “messa in riserva tipologia 9.6” in quanto quest’ultima tipologia non verrà più ritirata. Per dare spazio, inoltre, alla nuova tipologia 6.1, verrà ridotta la quantità di rifiuti in ingresso della Tipologia 1.1 da 3000 T/anno a 1500 T/anno. La potenzialità massima istantanea e annuale complessive di stoccaggio dell’impianto non verranno quindi modificate rispetto la precedente situazione.

I rifiuti plastici in ingresso all’impianto non verranno scaricati dai container ma resteranno stoccati in essi. Non si prevede l’ingresso di rifiuti allo stato polverulento.

Rimangono invariate tutte le restanti condizioni già comunicate in occasione delle precedenti comunicazioni e/o rinnovi dell’iscrizione.



C - ISTRUTTORIA E PARERI

Preso atto che nell'istanza di AUA presentata la ditta chiede di ricomprendere nell’Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo del titolo di cui sopra, comprensivo dei cambiamenti rispetto alla configurazione autorizzata,

visti la documentazione allegata all’istanza di AUA, comprensiva di elaborati descrittivi e grafici della nuova configurazione ;

visto il parere favorevole in merito alla conformità urbanistica trasmesso dal Comune di Vignola e assunto agli atti di ARPAE in data 6/04/2016 con prot. 5876 , oltre al parere favorevole in merito all’impatto acustico e agli scarichi idrici in pubblica fognatura,

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **Sander S.r.l. con sede legale e impianto in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo)** è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D.

La ditta è iscritta al n. **VIG 005** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di

rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha la medesima validità dell’AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti e relativi quantitativi ammessi alle operazioni di recupero nell’impianto in oggetto.

ALLEGATO N. 1

RIFERIMENTO Codice della tipologia di cui al D.M. 05/02/98 e ss.mm.	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICI C.E.R. (di cui alla direttiva del Ministero dell’Ambiente 09/04/02)	OPERAZIONE DI RECUPERO (1)	ATTIVITA’ SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI				DESTINAZIONE FINALE (2)	NOTE
			Messa in riserva			Recupero t/a		
			stocc. Istantaneo mc	T	stocc. annuo t/a			
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 150101 150105 150106 200101	R13	40	8	1500			
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 020104 150102 170203 191204 200139	R13	35	8	1530			
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 030105 150103 030199 170201 200138 191207 200301	R13 con cernita e riduzione volumetrica	1000	200	45000			
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 030105	R13, R3	250	50	10000	10000	M.P.S. utilizzata nell’industria del pannello del legno, della falegnameria o nell’industria cartaria	
		R13	70	15	2500			
16.1	c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero 030105 030101 h) scarti di legno non impregnato 150103 200138 030101 030199 l) rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale 200201	R13	60	20	1500			
		R13	80	30	2000			
		R13 con cernita e riduzione volumetrica	250	50	10000			

N.B. - PER OGNI TIPO DI RIFIUTO COMPILARE UNA RIGA DEL PROSPETTO - I CODICI CHE IDENTIFICANO I RIFIUTI PERICOLOSI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA (P)

(1) indicare l’operazione di recupero di cui all’allegato C al D.lgs 152/2006 e il punto del D.M. 05/02/98 (es. 4.1.3 a) modificato con D.M. n.186 del 05/04/06

(2) indicare la destinazione e il tipo di riutilizzo dei rifiuti o le caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero

La ditta SANDEI S.r.l., nello svolgimento dell’attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., nonché le seguenti prescrizioni :

- in applicazione al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e come disposto dall’art. 2 paragrafo 7 lettera d) dello stesso regolamento occorre che per tutti i “rifiuti che cessano di essere tali” vengano definite chiaramente quali sono le sostanze contenute e le rispettive caratteristiche di pericolosità (fisiche, per la salute e per l’ambiente), previa verifica che le sostanze, in ingresso con i rifiuti da recuperare, siano già state registrate. Si precisa che per le materie prime secondarie prodotte, il proponente è tenuto a garantirne agli attori della catena di approvvigionamento le informazioni per l’uso in sicurezza, mediante la scheda di prodotto o le informazioni similari in riferimento agli art. 32 – 33 del Regolamento REACH.
- nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
- la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
- la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

f) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

g) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

h) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;

i) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

j) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

k) devono essere mantenute presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità dei rifiuti identificati da una "voce a specchio" (ovvero che hanno un corrispondente codice CER pericoloso), ai sensi della Decisione della Commissione europea 18 dicembre 2014 n. 2014/955/Ue;

l) le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo dei rifiuti ivi presenti e l'operazione di recupero alla quale sono destinati (R13 o R3). Analogamente, devono essere opportunamente identificate e riconoscibili le aree destinate allo stoccaggio delle materie prime secondarie originate dall'attività.

m) i rifiuti polverulenti o che possono originare polveri, devono essere stoccati, secondo quanto dichiarato, all'interno di containers scarrabili a tenuta dotati di coperchio idraulico;

n) non è ammesso lo scarico di rifiuti polverulenti o che possono originare polveri, nel piazzale;

o) i containers in ingresso all'impianto che contengono rifiuti polverulenti o che possono originare polveri, secondo quanto dichiarato, devono essere collocati nell'area di messa in riserva senza che essi vengano aperti né svuotati, evitando così la dispersione di materiale polverulento;

p) i rifiuti di cui al punto 9.1 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. a seguito di adeguamento volumetrico effettuato dalla ditta Sandei S.r.l. dovranno essere conferiti a impianti di recupero autorizzati ad effettuare le seguenti operazioni previste al punto 9.1.3:

- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria (R3);

- recupero nell'industria cartaria (R3);

- recupero nell'industria del pannello di legno (R3);

q) i rifiuti di cui al punto 9.2, quantificati dalla ditta in 2.500 t/a, che non sono trattati presso l'impianto della ditta Sandei S.r.l. al fine di produrre M.P.S., devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ad effettuare le operazioni individuate al punto 9.2.3 del D.M. 05/02/98 e ss. mm.: messa in riserva di rifiuti di legno (R13) per l'ottenimento di materie prime secondarie mediante lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura (R3);

r) i rifiuti di cui al punto 16.1 lettere c), h) ed l) devono essere conferiti ad impianti di compostaggio autorizzati ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006 e ss.mm.;

s) devono essere mantenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo i certificati analitici del test di cessione eseguito sui rifiuti.

Si ricorda che la ditta SANDEI s.r.l. è tenuta a comunicare ad ARPAE eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

Questa Agenzia si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto;

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.